REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Seconda sezione civile

La Corte d'Appello di Brescia - seconda sezione civile, - composta da:
dott. Fernando Platania - Presidente
dott. Lucia Cannella - Giudice
dott. Dora Bonifacio - Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n promossa da:
(), con il patrocinio dell'avv. ()
PARTE APPELLANTE
contro
CONDOMINIO () DI D. DEL G. ()
PARTE APPELLATA
Svolgimento del processo
Con sentenza n. n pronunciata, a definizione della
causa iscritta al n, il Tribunale di
accertava la soccombenza virtuale dell'attore
() e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 31.5.2016 () ha impuntato la predetta
sentenza per i motivi indicati in seguito, formulando le sopra riportate
conclusioni.

Costituitosi in giudizio il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Indi all'udienza del18.7.2018, sulle conclusioni come sopra precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Parte appellante censura la sentenza del primo giudice per non aver questi formalmente dichiarato in dispositivo la cessazione della materia del contendere e per averlo condannato alle spese del giudizio.

In particolare quanto al motivo di impugnazione concernente la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., lamenta che avrebbe errato il giudice nel ritenere che la convocazione fosse stata effettuata correttamente con le modalità richieste dallo stesso. (......................) ossia via e.mail, posto che invece l'avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all'amministratore di dare prova della ricezione dell'avviso stesso.

Premesso che costituisce semplice errore mate

La censura è infondata.

Premesso che costituisce semplice errore materiale l'aver dimenticato di riportare in dispositivo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiaramente indicata in motivazione, osserva il Collegio che, se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e

consegna dell'avviso, tutta	ivia nel caso in es	ame è stato lo stesso	condomino
() ad a	ver richiesto la co	municazione avverso	un mezzo
"informale" quale la e.mail	, non avendo egli	indicato un indirizzo P	EC bensì
l'indirizzo, mail, ()		

Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino.

Infondato si palesa altresì il motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese del giudizio.

Occorre infatti ricordare che ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014 qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri enunciati dalla stessa norma, la stessa si considererà di valore indeterminabile (co. 5) e quindi di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00 (co.6).

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha liquidato la somma di Euro 5.000,00 per compensi, avendola parametrata allo scaglione applicabile alle

cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (che prevede un compenso pari a Euro 4.835,00).

Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal Condominio appellato.

Deve, infine, darsi atto che l'impugnazione è stata integralmente respinta e che sussistono, quindi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 ter del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

si da allo che l'impugnazione è stata integralmente respinta e sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 ter del D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Brescia, il 7 dicembre 2018, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.

Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2019.